

## **P.A., GIRO DI VITE SUI PERMESSI PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI**

### ***Circolare Brunetta: ne hanno diritto i parenti entro il secondo grado***

I dipendenti pubblici che vogliono prestare assistenza a un familiare o a un proprio affine, usufruendo dei permessi ex legge n. 104/92, devono esserne legati con un rapporto di parentela o di affinità entro il secondo grado e non più entro il terzo grado. Tali permessi, tranne nel caso di assistenza al figlio in situazione di handicap grave, possono essere accordati a un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Inoltre, l'avvicinamento che si può ottenere con il trasferimento della sede di servizio non sarà più verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza, piuttosto verso il domicilio del soggetto da assistere. Questo spostamento può essere impedito solo dalla mancanza del posto corrispondente nella dotazione organica della sede scelta, ma in nessun modo da valutazioni discrezionali o di opportunità fatte valere dall'amministrazione. Infine, presto sarà attivata una banca dati per il controllo sulla legittimità dei permessi. Queste alcune delle indicazioni che è possibile trarre dalla lettura della circolare della funzione pubblica n. 13 del 6 dicembre scorso, con cui si è intervenuto a evidenziare le principali novità in materia di permessi ex legge n. 104/92, alla luce delle modifiche operate dal legislatore con la legge n. 183/2010.

**I lavori legittimati.** È la principale novità contenuta nel testo della legge di riforma. In linea generale, si legge nel testo del documento firmato da Renato Brunetta, la legittimazione a fruire dei permessi per assistere una personale con handicap grave spetta al coniuge e ai parenti (o affini) entro il secondo grado. Regola generale che però, non sussiste in caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure anch'essi siano affetti da patologie invalidanti (cfr. ministero della salute, sono le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale). In tali casi, com'era previsto sino a poco tempo fa, si estende la titolarità dell'assistenza anche al terzo grado di parentela.

**Il referente unico.** La nuova normativa elimina il precedente riferimento ai requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza. È pur vero che, però, lo stesso legislatore ha stabilito che il diritto a fruire dei permessi «non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona». Quindi, nasce il referente unico quale soggetto «che si pone quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, curando la costante rispondenza ai bisogni dell'assistito». In effetti, si legge nel testo di palazzo Vidoni, la tutela nei confronti del disabile è più efficace quando vi è chi si presta in maniera esclusiva e che la «fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea disagio all'amministrazione per la possibilità di assenze frequenti dello stesso lavoratore». Queste disposizioni, però, non valgono nel caso di assistenza ai figli disabili. Pertanto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati sia dal lavoratore padre che dalla lavoratrice madre e, novità, anche dai genitori di un minore di tre anni.

**Il trasferimento.** Da oggi, l'avvicinamento alla sede di servizio che si può ottenere mediante il trasferimento, non sarà più verso il domicilio del lavoratore, bensì verso il domicilio della persona da assistere, nell'ottica di una «più agevole assistenza del disabile». Questo è un diritto che può essere mitigato solo da circostanze impeditive, quali la mancanza del posto nella dotazione organica, ma in nessun caso da valutazioni discrezionali.

**La banca dati.** La circolare informa che presso la funzione pubblica sarà presto attivata una banca-dati di monitoraggio e controllo sulla legittimità relativa alla fruizione dei permessi.